



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MARSALA  
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dr. Paolo Goggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 146 del ruolo contenzioso generale civile dell'anno 1996, riservata in decisione all'udienza del 15.6.2005, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente

tra

La N.A., soc. coop a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore D'Amico Salvatore, con sede in Pantelleria, via Napoli n. 22, elettivamente domiciliato in Trapani, Corso Italia n. 39, presso lo studio dell'Avv. Baldassare Castelli, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Gambino

ATTRICE

e

D. C. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Santospirito Giuseppe, elettivamente domiciliata in Marsala, via Roma n. 91, presso il recapito dell'Avv. Andrea Di Bartolo, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato, unitamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Matta

CONVENUTA

NONCHE'

Ditta B. Vincenzo, con sede in Pantelleria, in persona del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Marsala, via Frisella n. 29, presso lo studio dell'avv. Salvatore

Mangiapanelli, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

### TERZA CHIAMATA

OGGETTO: contratto di appalto

#### CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.6.2005 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17.1.1996, la N.A. soc. coop a r.l. - premesso che: 1) con contratto di appalto stipulato il 29.3.1994 aveva incaricato l'impresa D. C. s.r.l. di eseguire le opere edili e assimilate occorrenti per la costruzione di uno stabilimento per la trasformazione ed il confezionamento di prodotti agricoli; 2) a titolo di controprestazione la ditta appaltatrice accettava e pattuiva il compenso forfetario di £ 761.000.000, oltre IVA, da corrispondersi inizialmente mediante cinque acconti parziali a fronte degli stati di avanzamento - al netto della ritenuta di 1/20 da versarsi a saldo ed a collaudo positivo da parte dell'istituto erogatore e dell'amministrazione finanziatrice e con l'accordo espresso che i pagamenti sarebbero stati effettuati una volta che essa attrice avesse ottenuto le sovvenzioni indicate nel decreto assessoriale n. 7212/VIII - poi di fatto corrisposto mediante versamento in un'unica soluzione, su richiesta della stessa appaltatrice, della somma di £ 180.000.000; 3) il termine finale concordato per l'esecuzione dei lavori era quello, salvo proroghe della stazione appaltante, del luglio 1995, riconosciuto sufficiente dalla impresa costruttrice; 4) i lavori iniziavano solo nell'estate 1994 e dopo un inizio lento, venivano subappaltati senza autorizzazione della impresa appaltante alla ditta B.; 5) a seguito di sopralluoghi del direttore dei lavori, ing. Scibilia, venivano constatati ritardi e difetti nelle opere eseguite con conseguenti solleciti alla convenuta affinché adempisse ai rilievi del D.L. e riprendesse i lavori interrotti per alcuni giorni; 6) in data 28.4.95 il D.L. accertava che le opere realizzate erano appena il 36% del totale e la committente, per tale motivo, in data 8.6.95 inviava alla appaltatrice una diffida con la quale le intimava di riprendere i lavori entro 30 giorni a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21 dello stesso e dell'art. 1662 c.c.; 7) a seguito della

inerzia della D. C., la committente ribadiva con lettera del 19.7.95 e telegramma del 20.7.95 l'avvenuta risoluzione del rapporto, con riserva di chiedere i danni in via giudiziale; 8) con lettera del 24.7.95 la ditta esecutrice chiedeva una proroga di sei mesi per la conclusione dei lavori, confermando in tal modo il ritardo nel quale era incorsa; 9) il 14.8.95 perveniva all'esponente una lettera della ditta B., che dichiarava di aderire al recesso dal contratto di subappalto manifestatole dalla D. C. con missiva del 24.6.95, nella quale erano riprodotte le stesse contestazioni che avevano determinato l'impresa appaltante a risolvere il contratto di appalto; 10) con missive del 14.8.95 e del 25.8.95 la committente diffidava la convenuta rispettivamente alla riconsegna dei locali per consentirle il ricovero dei macchinari ricevuti in fornitura e al collaudo delle opere eseguite, anche in presenza della subappaltatrice, qualora la stessa non si fosse presentata; 11) in assenza dell'appaltatrice il collaudo era effettuato il 9.9.95 e dallo stesso emergevano tanto il ritardo nei lavori quanto i vizi di esecuzione degli stessi, riscontrati nei precedenti sopralluoghi; 12) per la necessità di ricoverare i macchinari ricevuti, la committente concedeva alla ditta B. l'esecuzione delle opere descritte negli atti 18.8.95 e 11.9.95, mentre invitava senza esito l'originaria ditta costruttrice a cercare una soluzione transattiva della vertenza; 13) in data 27.12.95 perveniva alla cooperativa una lettera della Regione Sicilia con la quale l'ente comunicava che a seguito della richiesta di proroga semestrale per l'ultimazione dei lavori avanzata dalla ditta appaltatrice, veniva sospeso l'iter di avanzamento e l'accredito degli importi mutuati.

Tanto premesso e rilevato che il ritardo nei lavori aveva danneggiato la committente, a causa dello slittamento del mutuo con necessità di ricorrere al credito bancario, del mancato introito dei contributi dei nuovi soci entranti che si erano allontanati, dell'inoperatività della cantina sociale a partire dal luglio 1995, dell'esborso della somma di £ 9.000.000 per la proroga del rapporto assicurativo ed il rinnovo annuale della garanzia richiesta dalla Regione Sicilia, dell'impossibilità di assumere 16 dipendenti cui la cooperativa si era obbligata nei confronti dell'ente erogatore del mutuo, oltre i danni derivanti dai difetti delle opere e dalle somme che aveva dovuto erogare per l'ultimazione dei lavori commissionati alla ditta B., concludeva per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1662 c.c. alla data dell'8.7.95 o a quella ritenuta di giustizia; accertare l'importo dei lavori eseguiti dalla convenuta fino alla risoluzione; condannare la stessa agli adempimenti formali contrattuali

rimasti inevasi e al risarcimento dei danni consequenziali per l'importo quantificabile nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria; operare la compensazione di tali crediti con quelli eventualmente vantati dalla appaltatrice; con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio la convenuta che resisteva all'azione instaurata, chiedendone il rigetto poiché infondata, in fatto ed in diritto in quanto: 1) il termine concordato per l'ultimazione dei lavori (luglio 1995) non era perentorio ed era suscettibile di proroga; 2) il contratto prevedeva, in caso di ritardo nell'ultimazione delle opere, una penale dell'1% per ogni mese di ritardo, "escluso ogni e qualsiasi risarcimento dei danni"; 3) i lavori erano iniziati solo il 30.4.94 a causa di alcune verifiche tecniche che il Comune di Pantelleria aveva dovuto effettuare su una strada confinante ed in ordine alla delimitazione di un'area boschiva e ciò aveva determinato il ritardo nell'esecuzione, dovuto anche al mancato pagamento da parte della ditta committente, senza sostanziali riserve e contraria mente a quanto previsto in contratto, di due stati di avanzamento dei lavori ( per il primo dei quali la stessa aveva anche ricevuto la liquidazione da parte dell'istituto finanziatore IRCAC), nonché alle difficoltà negli approvvigionamenti di materiali, in Pantelleria, nei mesi autunnali ed invernali; 5) essa convenuta era stata costretta a subappaltare i lavori in data 10.5.94, senza alcun utile aggiuntivo, alla ditta B., circostanza conosciuta dalla ditta committente; 6) aveva altresì diritto, per contratto, ad ottenere una proroga del termine di ultimazione, per la quale aveva fatto istanza il 24.7.95, in considerazione anche del fatto che la N.A. aveva iniziato ad utilizzare i locali da completare per la collocazione di alcuni macchinari ricevuti; 7) tra quest'ultima e la ditta B. era nel frattempo intercorso un accordo subdolo per estromettere l'appaltatrice dal contratto - come si ricavava anche dalla circostanza che la ditta appaltante dichiarava di voler recedere dal contratto di appalto ed affidava fittiziamente alcuni lavori, già in precedenza eseguiti dall'appaltatrice, alla ditta B. - in conseguenza del quale aveva concluso una convenzione di recesso dal contratto di subappalto, rimasta peraltro ineseguita; 8) non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1662 c.c., in quanto i vizi lamentati dalla committente non erano gravi ed irreparabili, né quest'ultima aveva provveduto a diffidarla per iscritto o a concederle un termine per provvedere all'eliminazione, mentre non si erano verificati danni da ritardo, come dichiarato dallo stesso Presidente della cooperativa; 9) il contratto si era risolto pertanto per inadempimento della impresa appaltante, con

conseguente danno di £ 1.000.000.000, o di diverso importo da accertare, a titolo di mancato conseguimento di utili a causa dell'interruzione anticipata del rapporto, di interessi passivi sulle somme erogate alla ditta subappaltatrice e di pregiudizio al nome e all'immagine commerciali. Concludeva quindi per l'autorizzazione alla chiamata del terzo Ditta B. in garanzia, con spostamento della prima udienza, per il rigetto delle domande di controparte e, in via riconvenzionale, per la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni di cui sopra; con vittoria delle spese di lite.

A seguito del differimento dell'udienza di comparizione e della citazione della Ditta B., chiamata in giudizio per rispondere, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dei danni che la convenuta sarebbe stata tenuta a risarcire alla cooperativa, si costituiva il terzo, il quale contestava la fondatezza delle domande di parte convenuta deducendo: 1) di aver stipulato il contratto di subappalto con la D. C. per lo stesso importo previsto dal contratto di appalto, con in più l'accordo integrativo relativo all'anticipo da parte della subappaltante delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori (manodopera e materiali, quest'ultimi forniti direttamente da quest'ultima) e al conseguente diritto della stessa a percepire il 30% degli utili lordi che la Ditta B. avesse conseguito dalla realizzazione dell'opera; 2) che tra il settembre '94 ed il marzo '95, a fronte di lavori eseguiti e di materiali pagati per un importo dei soli materiali di £ 133.749.273, aveva ricevuto dalla D. C., con notevole ritardo, la somma di £ 207.428.721, senza che le fosse liquidato alcun stato di avanzamento dei lavori; 3) che a causa dell'inadempienza della subappaltante nella consegna del materiale occorrente era stata costretta prima a rallentare e poi a sospendere i lavori, per poi aderire, in ultimo, al recesso del contratto intimato con lettera del 24.6.95; 4) che non era pertanto responsabile dei danni invocati dalla Cooperativa appaltante ma, al contrario, doveva essere risarcita dalla D. C., in via riconvenzionale, della differenza tra l'importo dei lavori eseguiti, risultante dal verbale del D.L. e gli acconti ricevuti, oltre ai danni indiretti, a quelli per il mancato guadagno, per le penalità connesse al mancato pagamento dei contributi assicurativi e per i tassi bancari pagati. Concludeva quindi per il rigetto della domanda della convenuta e per la condanna della stessa al risarcimento dei danni diretti ed indiretti; con vittoria delle spese di lite.

Dichiarate parte attrice e parte convenuta decadute dalla prova per interrogatorio formale e per testi, in assenza di articolazione specifica, entro i termini di legge, dei relativi capitoli di

prova, ammessa la prova orale per il terzo chiamato con l'interrogatorio formale del rappresentante legale della D. C., che non si presentava a renderlo, e con due testi, il cui esame non andava a buon fine in quanto non coltivato fino in fondo dal terzo, veniva espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'affidamento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio per verificare la sussistenza, entità e tempi di realizzo delle opere previste nei reciproci accordi intervenuti tra le parti. Dopo il richiamo del CTU per rispondere alle richieste di chiarimenti sollecitate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.6.2005, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche (gg. 60 + 20).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'espletata CTU, in virtù del contratto di appalto stipulato in data 29.3.1994, l'impresa edile D. C. s.r.l., su commissione della N.A. s.c.a.r.l., ha assunto l'impegno di realizzare in Pantelleria le opere occorrenti per la costruzione di uno stabilimento per la trasformazione ed il confezionamento di prodotti agricoli, secondo il Progetto approvato dal Comune di Pantelleria con concessione edilizia n. 506 del 10.12.1992, per un importo complessivo di £. 761.000.000, da corrispondersi mediante al massimo cinque acconti parziali a fronte degli stati di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta di 1/20 da versarsi a saldo e a collaudo positivo da parte dell'istituto erogatore (IRCAC) e della Amministrazione finanziatrice (Presidenza Regione Siciliana), acconto poi invece versato in un'unica soluzione di £ 180.000.000, in data 4.10.1994 (doc. B all. fasc. attrice).

Le parti hanno altresì convenuto: 1) che le spese necessarie per il pagamento delle forniture fossero sovvenzionate con i fondi accreditati con Decr. Ass. Reg. Presid. N. n. 5890/ VII del 26/9/1992 all'IRCAC; 2) che tutte le opere dovevano essere consegnate complete entro il luglio 1995, salvo proroghe autorizzate dalla Stazione Appaltante, con espresso riconoscimento da parte della ditta esecutrice che il tempo concordato era sufficiente per l'ultimazione dei lavori e con previsione, in caso di ritardo, di una penale commisurata all'1% del valore dell'appalto per ogni mese di ritardo, escluso ogni altro riconoscimento dei danni; 3) che le opere dovevano iniziare entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, da effettuarsi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di mutuo stipulato con l'IRCAC; 4) che qualora la

Stazione Appaltante avesse chiesto l'uso anticipato delle opere costruite nel corso dei lavori l'impresa appaltatrice aveva l'obbligo di accedere alla richiesta senza alcun compenso aggiuntivo, salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni per l'uso anticipato delle stesse.

La consegna dei lavori è stata effettuata il 20.4.1994 e gli stessi sono iniziati il 30.4.1994, non potendosi riferire al momento successivo alla stipula del contratto di appalto (se non per 10 giorni tra il 20.4 ed il 30.4.1994) ma a quello precedente in cui i lavori sono stati svolti in economia, la sospensione dovuta al tracciamento dei capisaldi planimetrici ed altimetrici della strada comunale confinante e della delimitazione dell'area vincolata a bosco (cfr. relativi verbali, doc. 2 all. fasc. att.).

In data 12.1.1995 il Direttore dei lavori, a seguito di due sopralluoghi svolti presso il cantiere, ha sollecitato l'appaltatrice a provvedere alla consegna di alcuni documenti relativi alla regolarizzazione tecnico-amministrativa del cantiere e all'eliminazione di alcuni difetti di esecuzione delle opere, richiamati nella stessa missiva, nonché ad accelerare i lavori al fine di consentire la consegna degli stessi entro i termini fissati dal contratto di appalto. Invito rinnovato con la missiva del 4.4.1995, in cui veniva rilevato il mancato adempimento ai predetti solleciti.

In data 10.5.1994 la D. C. affidava in subappalto alla Ditta B. Vincenzo i lavori commissionatigli (all. 3 fasc. convenuta) alle stesse condizioni previste nel contratto di appalto originario.

Con raccomandata del 19.5.95 la committente comunicava al Direttore dei Lavori il trasferimento ed il ricovero presso lo stabilimento in corso di realizzazione di alcuni macchinari forniti dalla Ditta P., rilevando anche la sospensione dei lavori da diversi giorni.

In data 30.5.95 il D.L. con missiva indirizzata alla D. C., sollecitava chiarimenti sul prosieguo dei lavori, evidenziando che, a seguito del sopralluogo effettuato il 27.5.95, la percentuale di avanzamento delle opere era del 36% rispetto al totale, con un tempo trascorso pari all'87% di quello previsto contrattualmente.

Con raccomandata dell'8.6.1995 la Stazione appaltante diffidava l'appaltatrice, ai sensi dell'art. 1662, secondo comma, c.c., a riavviare i lavori sospesi e a regolarizzare l'andamento degli stessi entro 30 giorni, con avviso che, in caso di inadempimento, avrebbe proceduto alla

risoluzione del contratto nei modi di cui all'art. 21 dello stesso, manifestando poi tale volontà effettiva con la raccomandata del 19.7.1995 e con il telegramma del 20.7.1995.

In data 24.7.1995 perveniva alla cooperativa una missiva della ditta esecutrice con la quale la stessa chiedeva concedersi una proroga di sei mesi per l'ultimazione dei lavori, dando atto delle difficoltà incontrate nell'esecuzione a causa delle difficoltà di reperimento ed approvvigionamento dei materiali dovute alle difficili condizioni comunicazioni in Sicilia e alle condizioni metereologiche non favorevoli.

In data 14.8.95 la Ditta B. Vincenzo, premesso di aver assunto in subappalto l'esecuzione delle opere oggetto della lite e che la ditta subappaltante era rimasta inadempiente agli obblighi assunti con il contratto, comunicava a quest'ultima e alla committente la sua adesione al recesso dal contratto di subappalto comunicatole dalla Delta Costruzioni il 24.6.1995. Allegava altresì copia di tale comunicazione, in cui la Ditta subappaltante, tra le motivazioni del proposito risolutivo, lamentava "un gravissimo ed inescusabile ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati", oltre all'inottemperanza alle prescrizioni del D.L., evidenziando anche "l'impossibilità di realizzare il restante 64% delle opere nell'esiguo 13% del tempo a disposizione dell'impresa subappaltatrice". Rilevava altresì che la penale dell'1% mensile del valore dell'appalto era applicabile "solo nel caso in cui la Stazione appaltante ritenga di dover concedere una proroga nell'ultimazione dei lavori dopo tale data".

Prima ancora, con raccomandata del 7.7.1995, indirizzata alla D. C., la Ditta B., a riscontro della precedente missiva del 24.6.1995, aveva dedotto che il rallentamento dei lavori era dovuto "alla mancanza e reperimento di materiale in loco" nonché all'inerzia e lentezza della subappaltante nel versare gli acconti previsti da contratto (cfr. sul punto, la raccomandata inviata il 16.11.1994, doc. 1 all. fasc. terzo chiamato, in cui la ditta subappaltatrice reclamava la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori svolti sino a quel momento, ritenuti tali da giustificare un primo stato di avanzamento), comunicando altresì la propria intenzione di rispettare il contratto di subappalto, garantendo la consegna dei lavori.

In data 31.8.1995 La D. C. e la Ditta B. stipulavano una scrittura privata transattiva con la quale convenivano la cessione alla seconda del contratto di appalto stipulato dalla prima con la Coop. N.A., in cambio dell'impegno della cessionaria di versare alla cedente la somma di £ 367.800.000, in parte a titolo di somme dovute a quest'ultima dalla committente per



l'esecuzione del contratto di appalto (che infatti dovevano essere corrisposte all'atto della futura riscossione da parte della Ditta B. dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori) ed in parte di compenso per il trasferimento dei diritti contrattuali, con rinuncia, dal momento della cessione, a qualsiasi rivendicazione relativa a tale contratto e ad accordi successivi intercorsi tra le parti.

Dopo un invito da parte della N.A. alla D. C. affinché provvedesse alla consegna parziale delle opere a causa dell'esigenza di ricoverare i macchinari forniti dalla Ditta Puleo (racc. del 14.8.95: doc. 14 all. fasc. att.) ed un primo tentativo di effettuazione del collaudo delle opere eseguite in data 5.9.1995, andato deserto a causa dell'assenza della convenuta, in data 9.9.05 veniva effettuato, sempre in assenza della convenuta, il collaudo *de quo*, nel cui verbale si dava atto della assenza ingiustificata della D. C., della stipula del contratto di subappalto da parte di questa con la Ditta B. Vincenzo, del notevole ritardo nella esecuzione delle opere rispetto alle previsioni di progetto, della mancata realizzazione della "pavimentazione del vano imbottigliamento, lavorazione marmellate e magazzino fiduciario" e della regolare realizzazione dei lavori effettuati dopo il primo S.A.L., con segnalazione di "una non eccellente collocazione della pavimentazione" (doc. 21 all. fasc. att.).

Con atti del 18.8.1995 e dell'11.9.1995 la N.A. affidava all'impresa B. l'esecuzione delle opere descritte nei relativi fogli di conferimento di incarico, tra le quali il completamento della pavimentazione di cui sopra.

Tanto premesso in merito alla ricostruzione dei fatti come emergono dalla corrispondenza intercorsa tra le tre parti in causa, si rileva che l'attrice agisce per far valere la responsabilità contrattuale dell'appaltatrice secondo quanto previsto dall'art. 1662, secondo comma, c.c.: detta norma consente al committente di controllare l'esecuzione dell'opera nel suo svolgimento e di fissare, allorché l'obbligazione sia ancora in corso di attuazione, all'appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformità ed ai difetti riscontrati (soprattutto in ipotesi di inadempienze temporanee e di scarsa importanza e non definitive, C.C. 2653/1993; C.C. 2153/1983), provocando l'automatica risoluzione del contratto al momento dell'inutile compimento del decorso del termine (C.C. 9064/1993; C.C.3239/1998), salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Come evidenziato anche dal CTU nella relazione tecnica depositata (pag. 6), in data

19.7.2005 la N.A., dopo aver concesso in precedenza alla D. C. il termine di 30 giorni per far fronte ai ritardi accumulatisi, ha manifestato l'intento di avvalersi della predetta facoltà di risoluzione del contratto di appalto a causa della lentezza con cui la stessa procedeva nella realizzazione dell'opera, stante che lo stesso D.L., in data 30.5.1995, aveva quantificato nel 36% le opere eseguite a fronte dell'87% del tempo contrattuale trascorso. Tali dati sono confermati anche dalla ditta appaltatrice, la quale offre la stessa lettura fornita dal D.L. in merito allo stato di avanzamento dei lavori, nella missiva in cui comunica alla ditta B. il proprio proposito di risolvere a sua volta il contratto di subappalto, per inadempimento della subappaltatrice ed in cui riconosce che il ritardo nell'esecuzione è oramai insanabile, atteso l'esiguo tempo rimanente in relazione alle opere ancora da realizzare. Del resto la stessa richiesta di proroga di sei mesi avanzata alla committente in data prossima alla scadenza contrattuale (mera facoltà della appaltatrice e non diritto), motivata da presunte e non provate difficoltà esecutive riscontrate nell'approvvigionamento dei materiali - le quali di per sé non possono costituire circostanze non prevedibili e prevenibili, come tali idonee a sollevare la convenuta, che ha sede ed opera in Sicilia, dalle proprie responsabilità contrattuali, alla luce anche delle dichiarazioni dalla stessa resa all'art. 3 del contratto di appalto in merito "alla conoscenza delle condizioni locali, delle strade di accesso, della possibilità di ottenere energia elettrica ed acqua per il funzionamento del Cantiere, nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del forfait globale, che l'impresa espressamente accetta, avuto riguardo alle condizioni locali e a quelle speciali di tempo, stagione, luogo ed inoltre alle norme, alle condizioni, alle limitazioni alle restrizioni alle decadenze etc., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.. L'Impresa riconosce inoltre sufficiente per l'ultimazione dei lavori il tempo indicato al punto 10 del presente atto" - costituisce la conferma del ritardo colpevole, in cui è incorsa la ditta esecutrice rispetto agli accordi presi con la committente.

Quanto alla mancata erogazione da parte della committente, dopo l'acconto del 6.10.1994, dei corrispettivi di £ 120.000.000 ciascuno relativi ai primi due stati di avanzamento dei lavori, che sarebbero stati illegittimamente non visti dal D.L., si rileva che - al di là del fatto che tale circostanza non ha mai costituito oggetto di riserve od eccezioni e non è stata indicata a giustificazione della richiesta di proroga semestrale per ritardo di cui alla missiva del 24.7.1995 - a seguito dei rilievi mossi dal D.L. in merito alle irregolarità documentali ed

esecutive ed ai ritardi da parte della ditta appaltat rice, riscontrati nel corso dei sopralluoghi del 21-22 dicembre 1994, in concomitanza della prima visita della commissione di collaudo in corso d'opera, e del 27 maggio 2005, rimasti senza esito (cfr racc. del 12.1.1995, del 30.5.1995 e del 2.1.1996 a firma del D.L.), la committente ha dato applicazione al disposto di cui all'art. 1666 c.c., che legittima il committente ad effettuare la verifica delle opere per singole partite e di cui all'art. 16 del contratto di appalto, a mente del quale "la Direzione dei Lavori ordinerà tutte le riparazioni e rifacimenti stabilendo il termine per la loro esecuzione. L'Impresa eseguirà quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori salvo a rimettere al Collegio arbitrale la decisione di eventuali maggiori spese. In tal caso il verbale di buona esecuzione verrà redatto ad ultimata esecuzione di quanto ordinato", non potendosi pertanto ritenere la condotta della stessa inadempiente agli accordi presi con la ditta esecutrice, a fronte dell'inadempimento logicamente pregiudiziale di quest'ultima.

Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo l'appaltatrice fornito adeguata prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., deve ritenersi che il ritardo accertato nel verbale di collaudo, riferibile già alla data del 19.7.1995 e comunque a quella del 24.7.1995 (richiesta di proroga), anche per la sua significativa durata, non trova giustificazioni ed è, pertanto, imputabile all'appaltatore, nei rapporti tra questo e la committente, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore di quest'ultima.

Né si può ritenere opponibile alla società committente l'eventuale inadempimento agli impegni assunti da parte della ditta subappaltatrice, in quanto, nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, il subappalto, anche se autorizzato (circostanza questa che non appare provata nel caso in esame, in quanto dalla documentazione agli atti emerge al più la conoscenza da parte della committente, quantomeno al 14.8.1995, dell'esecuzione dei lavori in subappalto da parte della Ditta B. e non l'espressa autorizzazione di cui all'art. 1656 c.c.), spiega l'efficacia di un appalto, disciplinato dalle norme codicistiche e dal contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, e non influisce in nulla sugli obblighi e doveri reciproci che sorgono dall'appalto principale, restando i due contratti strutturalmente distinti, anche se esistono interferenze tra i due negozi stante il vincolo di derivazione che rende il subappalto sensibile in varia misura alle vicende incidenti sull'appalto principale.

Quanto ai rapporti tra la D. C. s.r.l. e la ditta B., subappaltatrice in virtù del contratto del

10.5.1994, si rileva che la terza chiamata non ha fornito la prova dell'imputabilità del ritardo nell'esecuzione dell'opera secondo i tempi preventivati nel contratto di appalto alla condotta inadempiente della subappaltante.

E' rimasta indimostrata infatti la circostanza dedotta dalla terza chiamata che il contratto scritto di subappalto, ricalcante pacificamente le medesime condizioni pattuite nel contratto di appalto, fosse stato integrato da accordi verbali aggiuntivi intercorsi tra le parti con i quali si stabiliva l'impegno della subappaltante di fornire in cantiere il materiale necessario per la costruzione della cantina, in deroga alla clausola contrattuale che prevedeva l'obbligo di fornitura del materiale a carico dell'impresa esecutrice (art. 2 contratto di subappalto). In particolare, si rileva che la prova relativa per testi, erroneamente ammessa pur trattandosi di patti aggiunti e contemporanei alla stipula del contratto di subappalto (come lo stesso terzo riconosce nella propria memoria istruttoria in cui è contenuta l'istanza di ammissione), in quanto tali non dimostrabili per testi ex art. 2722 c.c., non è stata comunque coltivata sino in fondo dalla parte, la quale ha rinunciato espressamente all'audizione del teste Giannola Luigi e non ha più citato il teste Pellizzeri Antonino alle udienze successive a quelle in cui lo stesso non era comparso, pur regolarmente citato (v. udienze del 29.5.2002 e del 10.7.2002), decadendo pertanto dal relativo mezzo di prova.

D'altra parte, non si possono ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non prestato dall'attuale rappresentante legale della D. C. (tra l'altro diverso da quello che rivestiva la carica al momento dei fatti), in quanto non vi sono altri elementi di prova a supporto delle circostanze in esso dedotte, non potendosi ritenere tali le fatture allegate alla produzione del terzo, che attestano soltanto l'erogazione di anticipi sugli stati di avanzamento da parte della ditta subcommittente tra il 7.2.1995 e il 24.4.1995, né le lettere inviate dalla subappaltatrice a quest'ultima (da cui si evince soltanto il riconoscimento da parte della prima della riconducibilità dei ritardi al mancato reperimento di materiale sul posto), mentre l'intestazione delle fatture emesse dai fornitori dei materiali direttamente alla ditta B., costituisce al contrario elemento idoneo a far presumere che l'obbligo del reperimento dei materiali fosse rimasto a carico della ditta B..

In ordine poi al ritardo nella erogazione degli anticipi promessi e nel pagamento degli stati di avanzamento, al di là del fatto che tale circostanza non ha mai costituito oggetto di riserve

da parte della subappaltatrice, si devono ribadire in questa sede le stesse considerazioni svolte in riferimento ai rapporti tra la committente e l'appaltatrice, costituendo i ritardi e le altre irregolarità esecutive riscontrate dal D.L. tra il 21 di cembre 1994 ed il 27 maggio 1995 giusta causa per la mancata erogazione delle rimesse previste contrattualmente, ai sensi dell'art. 1666 c.c. e dell'art.16 del contratto di subappalto.

Si rileva inoltre che la D. C., al momento della comunicazione alla subappaltatrice della propria volontà di rescindere il contratto (24.6.1995), aveva comunque versato a quest'ultima, come ammesso dalla stessa, anticipi per £. 207.428.721, a fronte di opere edili eseguite per un importo stimato dal CTU al 19.7.95 di £ 293.881.627 (pag. 10 relazione), non potendosi pertanto ricondurre i ritardi alla mancata corresponsione di acconti comunque congrui rispetto allo stato di avanzamento dei lavori e alle irregolarità riscontrate dal D.L. nell'esecuzione.

Si può pertanto concludere che, non avendo la subappaltatrice fornito adeguata prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., deve ritenersi che il ritardo accertato nel verbale di collaudo del 9.9.2005, riferibile già alla data del 19.7.1995 e comunque a quella del 24.7.1995 (richiesta di proroga da parte della D. C.), anche per la sua significativa durata, non trova giustificazioni ed è, pertanto, imputabile alla stessa, nei rapporti con la subappaltante, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore di quest'ultima, nei confronti della quale il rapporto contrattuale si è risolto ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. e 21 contratto di subappalto.

Quanto alla scrittura privata del 31.8.1995, non può ritenersi validamente costituito il rapporto di cessione del contratto di appalto ivi contemplato, essendo venuta meno già alla data del 19.7.1995, a seguito della risoluzione anticipata di tale contratto ex art. 1662 c.c. da parte della N.A., l'efficacia del rapporto negoziale dedotto quale oggetto della cessione. D'altra parte da tale scrittura non si possono ricavare utili indicazioni in merito all'importo delle somme effettivamente erogate dalla D. C. alla ditta B., in quanto le somme ivi dedotte non corrispondono alle somme "da restituire" alla D. C. (come erroneamente ipotizzato dal CTU), ma alle rimesse future che la subappaltatrice si impegnava a corrispondere alla cedente a seguito del pagamento da parte della N.A. degli stati di avanzamento dei lavori, presumendo pertanto la conservazione di efficacia del contratto di appalto tra il contraente ceduto ed il cessionario.

Venendo alla questione relativa ai rapporti reciproci di dare avere tra le parti, a seguito della risoluzione anticipata per inadempimento di ciascuno dei due contratti - che non fa venir meno tuttavia, ai sensi dell'art. 21 del contratto di appalto, "il diritto della ditta esecutrice al pagamento soltanto delle opere regolarmente compiute" - dalla CTU espletata (che a sua volta richiama la documentazione con tabele dei lavori indicata a pag. 5 della relazione, alla quale ha fatto riferimento il consulente attesa l'impossibilità di un riscontro oggettivo sui luoghi) è emerso che: 1) la data di emissione del primo certificato di pagamento del 27.5.1995 è anteriore a quella di rescissione del contratto tra la N.A. e D. C. del 19.7.1995, per cui è certo che le opere edili contabilizzate sino a tale data, pari a £ 272.188.603, sono state eseguite in vigenza di contratto e pertanto il relativo importo è da attribuire alla D. C.; 2) a seguito della risoluzione del contratto di appalto del 19.7.1995, la N.A. ha conferito, con nota del 18.8.1995, l'incarico diretto alla ditta B. per l'esecuzione delle opere indicate a pag. 6 della relazione, le quali, pertanto, a quella data non erano state ancora eseguite; 3) nel verbale redatto dal D.L. a seguito del sopralluogo del 9.9.1995, sono elencate tutte le opere eseguite tra il 27.5.1995 ed il 9.9.1995, riportate a pag. 7 della perizia. Dall'esame comparativo tra queste ultime opere e quelle direttamente commissionate dalla N.A. alla ditta B., per differenza, possono dedursi i lavori eseguiti dalla D. C. nel medesimo periodo, indicati nella tabella n. 1, pag. 8 della relazione, il cui importo, ricavato dal Registro di contabilità, è rappresentato nella tabella n. 2, pag. 9: complessivamente quindi nel periodo sopra indicato la D. C. ha eseguito opere per un importo di £ 21.693.023, mentre nel periodo compreso tra il 18.8.1995 ed il 9.9.1995 la ditta B. ha eseguito lavori per conto della N.A. per un importo di £ 36.926.906; 4) il credito della D. C. per le opere effettivamente realizzate sino alla risoluzione del contratto, tenuto conto dell'acconto ricevuto di £ 180.000.000 è di £ 113.881.626 (£ 272.188.603 + £ 21.693.023 - £ 180.000.000), pari ad euro 58.814,95, oltre interessi legali dalla domanda; 5) il credito della ditta B. nei confronti della D. C., in mancanza di documentazione contabile in merito, è presumibile che coincida con l'importo delle opere eseguite sino al 19.7.1995, cioè £ 293.881.626. Da tale importo bisogna detrarre l'acconto ricevuto dalla subappaltante di £ 207.428.721, per cui la differenza è pari a £ 86.452.906 e, in c.t., £ 86.450.000, pari ad euro 44.647,70, oltre interessi legali dalla domanda; 6) il credito che la ditta B. vanta nei confronti della N.A. è, in c.t. di £ 36.920.000, pari ad euro 19.067,59. In

merito a tale credito, però, si deve rilevare che dalla documentazione allegata dalla N.A. risulta essere stato versato alla ditta B., in data 2.1.1996, un assegno di £ 41.650.000, a titolo di corrispettivo per i lavori realizzati dal terzo chiamato in esecuzione delle commesse del 18.8.1995 e dell'11.9.1995 (cfr. doc. 32 all. fasc. attrice, in cui vi è anche copia della quietanza rilasciata in pari data da B. Vincenzo alla committente). D'altra parte, la domanda riconvenzionale di pagamento del credito residuo vantato dalla terza chiamata nei confronti della N.A. è stata avanzata solo con la comparsa conclusionale, quindi, tardivamente, oltre i termini di legge per la delimitazione del *thema decidendum*.

Quanto ai difetti di realizzazione delle opere eseguite, il CTU ha constatato che "allo stato attuale nel manufatto non sono stati riscontrati disagi gravi o inconvenienti palesi derivanti dalla mancata e/o errata esecuzione di opere edilizie", apparendo nel corso dei sopralluoghi effettuati che "le opere realizzate sono in normale stato di conservazione e la cantina risulta attiva ed in produzione" e non risultando rilevate opere eseguite in difformità alle regole dell'arte o affette da vizi gravi nel Certificato di collaudo redatto il 2.7.1999, né nei verbali di Visita di Collaudo in corso d'opera del 21.12.1994, del 23.10.1995 e del 31.5.1999 (pag. 12 relazione). Considerato, però, che nel corso del sopralluogo, il consulente ha avuto modo di riscontrare tracce di umidità di risalita nel locale oggi adibito a deposito (ex magazzino fiduciario), come risulta anche dalla documentazione fotografica allegata, e che le stesse sono state giudicate riconducibili alle modalità esecutive delle opere in fondazione eseguite dalla D. C., nella stima dei rapporti di dare avere tra le parti si devono portare in compensazione, a titolo di risarcimento danni emergenti, i costi per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione eseguite dalla committente, per un importo complessivo determinato dal CTU in £ 12.780.000, pari ad euro 6.600,32 (tenuto conto della somma di £ 7.000.000 dei lavori di impermeabilizzazione perimetrale della cantina e del 50% della somma di £ 11.570.1340 occorsa per il rivestimento con piastrelle di ceramica dei locali adibiti a deposito pieni, giudicato dal consulente rifinitura che eleva la qualità dell'ambiente ove viene realizzata e non costituisce l'unica alternativa alla eliminazione delle macchie di umidità alle pareti). Trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere rivalutata ad oggi (secondo il coefficiente di rivalutazione Istat) dalla data dell'evento dannoso e sullo stesso importo sono altresì dovuti i c.d. interessi compensativi (Cass. Civ. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) al saggio

legale da calcolare sulla “somma capitale”, via via rivalutata di anno in anno, dalla data dell’evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali ad essa successivi sino al saldo.

L’importo liquido in conto capitale del danno deve essere pertanto detratto, in considerazione della domanda di compensazione dei crediti formulata dalla parte attrice e della responsabilità della appaltatrice per l’inadempimento contrattuale, secondo l e modalità sopra accertate, dalla somma di euro 58.814,95, dovuta dalla N.A. alla D. C., per un residuo di euro 52.214,63. Quanto agli ulteriori danni lamentati da parte attrice per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, il CTU ha rilevato che “non può, ne l caso in esame, adottarsi quanto previsto dall’art. 10 del contratto poiché la penale ivi prevista si può applicare allorché l’impresa esecutrice completa l’opera oltre i tempi contrattuali. Nel caso in esame, essendo intervenuta la rescissione del contratto, l’impresa non ha ultimato i lavori, per cui bisogna riferirsi esclusivamente ai dettami dell’art. 21 del medesimo contratto”. Le considerazioni svolte dal CTU devono essere condivise, non potendosi applicare la clausola penale ad un danno da ritardo, laddove tale ritardo non è quantificabile, non essendo stata l’opera completata dalla ditta esecutrice ma da altra impresa a cui la committente si è successivamente rivolta. Del resto, tale conclusione è fatta propria anche dalla D. C. nella missiva del 24.6.1995 in cui la stessa comunica alla subappaltatrice l’intento di rescindere il contratto per inadempimento di quest’ultima, manifestando anche il parere favorevole all’applicabilità della penale di cui all’art. 10 del contratto “solo nel caso in cui la Stazione appaltante ritenga di dover concedere una proroga nell’ultimazione dei lavori dopo tale data”, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.

In merito alla determinazione del rapporto causale e alla quantificazione del danno da ritardo secondo i parametri alternativi individuati dal CTU (applicazione dell’art. 21 del contratto di appalto), il consulente ha osservato: “essendo l’art. 21 generico circa la determinazione dei danni, non è possibile una loro quantificazione analitica, né agli atti risulta documentazione probatoria a tal fine. Risulta parimenti difficile individuare la responsabilità dell’impresa esecutrice circa il ritardo nel completamento generale dell’opera avvenuto in data 4.12.1998 (v. Certificato Collaudo, pag. 12 all. 2 CTU), in quanto successivamente alla rescissione del contratto possono essere intervenuti fatti nuovi che hanno prolungato i tempi di realizzazione



non imputabili a D. C., anche se è pur vero che la stessa, alla data di scadenza, aveva realizzato soltanto il 38% dei lavori.

Le osservazioni del CTU sono condivisibili solo in parte, in quanto, se è vero che non può essere imputato all'impresa esecutrice il ritardo complessivo accumulato nella ultimazione dei lavori rispetto al termine di cui all'art. 10 del contratto di appalto, è pur vero che il contributo riconducibile direttamente alla stessa può essere stimato in almeno sei mesi (coincidenti con la proroga richiesta dalla D. C. alla N.A.), termine non utile per la stima del ritardo valido ai fini dell'applicazione della penale, in assenza di completamento dell'opera, ma significativo per accertare l'effettivo apporto della ditta esecutrice al ritardo complessivo.

In tale arco temporale è allora possibile far rientrare il danno emergente subito dalla committente per aver dovuto concedere in appalto i lavori non ultimati dalla appaltatrice alla ditta B., documentato attraverso la produzione della copia dell'assegno, con relativa quietanza, di £ 41.650.000, pari ad euro 21.510,43 versato il 2.1.1996, il cui importo deve essere computato in compensazione nella somma calcolate dal CTU quale credito della D. C. nei confronti della N.A..

Il totale di tale credito sarà pertanto di euro 30.704,20 (52.214,63 - 21.510,43) dal quale dovranno essere ulteriormente scomputati la rivalutazione e gli interessi maturati sulla somma relativa al danno emergente. Trattandosi, infatti, anche in tal caso di debito di valore, l'importo capitale di euro 21.510,43 deve essere rivalutato ad oggi (secondo il coefficiente di rivalutazione Istat) dalla data dell'evento dannoso e su tale somma sono altresì dovuti i c.d. interessi compensativi (Cass. Civ. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) al saggio legale da calcolare sulla "somma capitale", via via rivalutata di anno in anno, dalla data dell'evento dannoso a quella della presente sentenza, oltre gli interessi legali ad essa successivi sino al saldo. Sulla somma derivante dallo scomputo saranno dovuti in favore delle creditrici gli interessi legali dalla domanda giudiziale.

Nulla è dovuto all'attrice invece per gli ulteriori danni lamentati in atto di citazione ed in comparsa conclusionale, in assenza di prova sull'*an* e sul *quantum* idonea a fondare anche solo un giudizio in via equitativa.

In particolare, si rileva che la documentazione relativa al pagamento dell'assicurazione per il rinnovo della garanzia (doc. 31 all. fasc. attrice) attesta soltanto il versamento da parte

dell'attrice del premio relativo al periodo 27.6.1994 -27.6.1995, mentre nulla risulta per il periodo 28.6.1995 -27.6.1996, al quale invece fa riferimento la stessa. Ed in assenza di prova sull'effettivo versamento del premio, non può rilevare la circostanza dedotta dall'attrice della natura obbligatoria della fidejussione.

Quanto allo slittamento dell'erogazione del mutuo da parte della Regione, non è provato il rapporto di causalità con il ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile alla impresa appaltatrice, né elementi utili possono essere ricavati, al riguardo, dalla raccomandata della Regione Sicilia del 30.10.1995, nella quale si dà atto solo della "sospensione dell'invio dello stato di avanzamento all'Ispettorato Regionale tecnico, in attesa dell'esame e dell'eventuale approvazione della richiesta di proroga" (doc. 30 all. fasc. attrice).

A causa della riconducibilità della risoluzione del contratto di subappalto alla condotta inadempiente della ditta B., per i motivi sopra esaminati, va poi accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla D. C. s.r.l. a causa di tale inadempimento, corrispondenti alle somme dalla stessa dovute all'attrice, a sua volta, a titolo di risarcimento danni per inadempimento del contratto di appalto, pari all'importo sopra stimato di euro 28.110,75 (6.600,32 + 21.510,43).

Devono essere invece rigettate le domande di risarcimento dei danni emergenti e da lucro cessante spiegate, rispettivamente, dalla D. C. s.r.l. nei confronti della attrice, in quanto la risoluzione del contratto di appalto non è imputabile a responsabilità della seconda ma della prima, e dalla ditta B. nei confronti della convenuta, in quanto la risoluzione del contratto di subappalto non è imputabile a responsabilità della seconda ma della prima.

In conclusione, devono essere accolte, nei limiti e per le ragioni fin qui esaminate: 1) la domanda principale formulata dalla N.A. di risoluzione, ai sensi dell'art. 1662 c.c., del contratto di appalto stipulato tra l'attrice e la Delta Costruzione, a causa della responsabilità di quest'ultima per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e per la realizzazione non a regola d'arte e di parte degli stessi; 2) per l'effetto, la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni emergenti procurati alla committente, per un importo di euro 28.110,75 (6.600,32 + 21.510,43), oltre rivalutazione ed interessi nella misura sopra indicata; 3) la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna dell'attrice al pagamento in suo favore della somma di euro 58.814,95, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di somme dovute per i

lavori di appalto eseguiti fino al 19.7.1995, data di risoluzione del rapporto; 4) la domanda di accertamento della risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra la D. C. e la ditta B. per fatto e colpa di quest'ultima, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 21 del contratto; 5) per l'effetto, la domanda di condanna della terza chiamata al risarcimento dei danni emergenti provocati alla convenuta a causa dell'inadempimento contrattuale, consistenti nelle somme da quest'ultima dovute, a sua volta, alla N.A. per i danni sopra descritti; 6) la domanda riconvenzionale della terza chiamata di condanna della D. C. al pagamento in suo favore della somma di euro 44.647,70, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di somme dovute per i lavori di subappalto eseguiti fino al 19.7.1995; 7) la domanda formulata dall'attrice di compensazione, nella misura sopra indicata, del debito gravante sulla stessa per il pagamento dei lavori di appalto realizzati dalla D. C. sino alla risoluzione del rapporto con il credito vantato a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

Vanno invece rigettate le altre domande formulate dalle parti.

L'accoglimento, per quanto di ragione, della domanda principale dell'attrice e della convenuta e delle domande riconvenzionali di pagamento dei corrispettivi della convenuta e della terza chiamata, nonché il rigetto delle domande risarcitorie formulate da queste ultime due parti, determinano la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione per metà, nei reciproci rapporti tra attrice e convenuta e tra convenuta e terza chiamata, delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, che vanno invece poste nella misura della restante metà a carico, rispettivamente della convenuta (nei rapporti con l'attrice) e della terza chiamata (nei rapporti con la convenuta).

Per le stesse ragioni vanno poste le spese della CTU a carico solidale delle parti per la metà e a carico della convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro, per la rimanente metà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda principale, dichiara risolto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il contratto di appalto stipulato tra la N.A. s.c.a.r.l. e la D. C. s.r.l.;
- 2) condanna la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice dei danni emergenti procurati, per un importo di euro 28.110,75 (euro 6.600,32 + euro 21.510,43), oltre rivalutazione ed interessi nella misura indicata in motivazione;
- 3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna l'attrice al pagamento in favore della prima della somma di euro 58.814,95, oltre interessi legali dalla domanda, per le causali di cui in motivazione;
- 4) dichiara risolto per inadempimento della ditta B. il contratto di subappalto stipulato tra la D. C. s.r.l. e la stessa ditta subappaltatrice, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 21 del contratto;
- 5) condanna la terza chiamata al risarcimento dei danni emergenti provocati alla convenuta a causa dell'inadempimento contrattuale, consistenti nelle somme indicate al punto 2);
- 6) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della terza chiamata, condanna la D. C. s.r.l. al pagamento in suo favore della somma di euro 44.647,70, oltre agli interessi legali dalla domanda;
- 7) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la compensazione parziale del debito, per la parte liquida in conto capitale, di cui al punto 3) con il credito, sempre per la parte liquida in conto capitale, di cui al punto 2), condannando pertanto la N.A. s.c.a.r.l. al pagamento in favore della D. C. s.r.l. della somma di euro 30.704,20;
- 8) compensa per la metà, nei rapporti tra l'attrice e la convenuta e tra la convenuta e la terza chiamata, le spese di lite; nei rapporti tra l'attrice e la convenuta, condanna la seconda al pagamento in favore della prima della rimanente metà, che liquida in complessivi euro 5.507,30, di cui euro 2.000,00 per competenze ed euro 3.500,00 per onorari, oltre IVA, CAP e rimb. spese generali come per legge; nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, condanna la seconda al pagamento in favore della prima della rimanente metà, che liquida in complessivi euro 3.474,50 di cui euro 1.100,00 per competenze ed euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali come per legge;

9) pone le spese della CTU a carico solidale delle parti per la metà e a carico della convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro, per la rimanente metà.

Così deciso in Marsala, il 12.12.2005

Il Giudice  
dott. Paolo Goggi